

CONDIZIONI GENERALI:

- 1) Il Committente si impegna a sottostare alle condizioni generali e tariffe stabilite dal Laboratorio per l'esecuzione delle prove.
- 2) I risultati delle prove saranno comunicati solo per mezzo di certificati.
- 3) Il materiale residuato di prova verrà inviato a smaltimento 30 giorni dopo la prova stessa.
- 4) La forma di pagamento richiesta, salvo diversi accordi scritti tra le parti, è la rimessa diretta alla consegna dei certificati di prova.
- 5) I normali tempi di esecuzione delle prove sono di almeno 15 giorni lavorativi. Nel caso in cui fosse richiesta la procedura d'urgenza, salvo diversi accordi scritti tra le parti e verificata la possibilità di soddisfare tale procedura, le maggiorazioni sono le seguenti:
 - a) + 50% del totale fornitura: le prove vengono eseguite in 5 giorni lavorativi
 - b) +100% del totale fornitura: le prove vengono eseguite in 2 giorni lavorativi

ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PROVA E DEI CAMPIONI:

- 1) I campioni consegnati in Laboratorio per l'effettuazione di prove ai sensi della Legge 1086/71 e dell'art. DPR 380/01, devono essere accompagnati da una lettera di richiesta prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori o altra figura titolata a richiedere prove Ufficiali (Collaudatore, RUP, CTU, etc), scaricabile dal sito internet *cavetest.it*; per richieste sottoscritte da altri soggetti saranno emessi solo dei Rapporti di Prova non costituenti certificato utile ai fini della procedura prevista dalla Legge 1086/71 e dall'art. DPR 380/01.
- 2) Il Laboratorio può accettare solo richieste di prova in originale, rifiutando richieste non firmate o non firmate in originale (in fotocopia o altro), salvo che le stesse non siano trasmesse via PEC ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.
- 3) Non è possibile accettare, anche temporaneamente, campioni privi della lettera di richiesta prove.
- 4) La rettifica dei provini in calcestruzzo verrà effettuata ad insindacabile giudizio da parte del Direttore del Laboratorio ogni qual volta non si verifichino le condizioni di planarità prescritte dalle norme di riferimento.
- 5) Il Laboratorio può accettare solamente campioni che rispettino per numero e tipologia quelli indicati in richiesta, rifiutando quelli difformi. Verranno rifiutati anche i campioni non idonei per dimensioni e caratteristiche.
- 6) Tutti i campioni consegnati devono essere identificati mediante sigle apposte direttamente dal richiedente che devono corrispondere evidentemente alle sigle riportate sulla lettera di richiesta prove.
- 7) Il Laboratorio deve riportare su tutti i certificati (calcestruzzo, barre d'acciaio per C.A. e acciaio da carpenteria metallica) gli estremi dei verbali di prelievo; in assenza degli estremi dei verbali di prelievo il laboratorio effettua le prove ma, in luogo del Certificato ufficiale valido ai sensi della Legge n. 1086/71, rilascia un semplice Rapporto di prova.
- 8) Il Laboratorio deve riportare sempre sui verbali di accettazione e sui certificati il nominativo della persona fisica che ha consegnato il materiale al laboratorio, nonché il ruolo svolto, se diverso dal Direttore dei Lavori.
- 9) Qualora si rilevasse l'incompletezza o l'inesattezza della lettera di richiesta prove ovvero i campioni consegnati non coincidessero con quanto in essa riportato, gli stessi possono essere comunque accettati dal Laboratorio che provvederà a segregarli nell'area "ACCETTAZIONI NON CONFORMI" fino alla regolarizzazione documentale da parte del richiedente. Trascorsi 20 gg senza che il richiedente abbia provveduto a regolarizzare la situazione, i campioni in giacenza verranno trasferiti a discarica senza ulteriori avvertimenti al richiedente.
- 10) Non possono essere accettati campioni privi di contrassegno identificativo o che rechino segni che mettano in dubbio il regolare prelievo dall'opera interessata (vecchie etichette rimosse, altre sigle pregresse a quelle indicate nella lettera di richiesta, etc). In tal caso i campioni verranno rifiutati.
- 11) A garanzia della soddisfazione del cliente, il laboratorio si attiene alle prescrizioni contenute nel documento interno denominato "Manuale per la Qualità". Le attrezzature sono utilizzate solo dal personale del Laboratorio, sia per le prove di laboratorio che per quelle in sito. Gli estranei non sono di regola ammessi ad assistere alle prove salvo quanto previsto o concordato diversamente.

Calcestruzzo (C11.2.5 D.M. 17/01/2018)

Tipo A (strutture inferiori a 1500 m3)	Tipo B (strutture superiori a 1500 m3)
Strutture sotto i 100 m3: Almeno 3 prelievi (6 campioni) di miscela omogenea. Deroga dall'obbligo di prelievo giornaliero. Strutture sopra i 100 m3: Almeno 3 prelievi (6 campioni). 1 prelievo (2 campioni) per ogni giorno di getto di miscela omogenea.	1 prelievo (2 campioni) ogni 100 m3 di getto di miscela omogenea. 1 prelievo (2 campioni) per ogni giorno di getto di miscela omogenea. 1 prelievo (2 campioni) ogni 100 m3 di getto di miscela omogenea.

Barre d'acciaio per cemento armato (C11.3.2.12 D.M. 17/01/2018)

3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive, di lunghezza apri almeno a 150cm.

Acciai da carpenteria metallica (C11.3.4.11.3 D.M. 17/01/2018)

3 saggi ogni 90 tonnellate. Il numero di campioni, prelevati e provati nell'ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione è previsto l'impiego di quantità di acciaio da carpenteria non superiore a 2 tonnellate, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori, che terrà conto anche della complessità della struttura.

Si evidenzia che per tutte le operazioni previste al C11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 il Direttore dei lavori può incaricare, mediante sottoscrizione di delega scritta, un tecnico di sua fiducia, ferma restando la personale responsabilità ad esso attribuita dalla legge.